



Rassegna Stampa
mercoledì 10 gennaio 2018

TEMI D'INTERESSE

ITALIA OGGI	10/01/2018	33	Ok garante all' Ape volontaria <i>Michele Damiani</i>	3
SOLE 24 ORE	10/01/2018	16	Dal 1 luglio lo stipendio non si pagherà più in contanti = Mai più retribuzioni in denaro contante Divieto dal 1 luglio <i>Maria Teresa Guglielmo Farina Saporito</i>	4
SOLE 24 ORE	10/01/2018	17	Ape, via libera del garante privacy = Per l' Ape volontario paletti della Privacy sugli accordi quadro <i>Giuseppe Matteo Latour Prioschi</i>	6

TEMI D'INTERESSE

3 articoli

- Ok garante all`Ape volontaria
- Dal 1 luglio lo stipendio non si pagherà più in contanti = Mai più retribuzioni in denaro contante Divie...
- Ape, via libera del garante privacy = Per l`Ape volontario paletti della Privacy sugli accordi quadro

PRIVACY

*Ok garante
all'Ape
volontaria*

DI MICHELE DAMIANI

Il garante della privacy promuove le intese sull'anticipo pensionistico (Ape) volontario. Espresso parere positivo in merito all'accordo quadro siglato tra Inps, istituti bancari e assicurativi. Restano, però, due problemi da risolvere per una piena approvazione: le specifiche tecniche di sicurezza della procedura telematica dovranno passare un successivo vaglio del garante e dovrà essere chiarito il ruolo svolto dall'Ania (Associazione nazionale delle imprese assicurative) in relazione al trattamento dei dati personali. È quanto dichiarato dal garante nella riunione svoltasi lo scorso 29 dicembre. L'anticipo pensionistico, così come istituito dalla legge 232 del 2016, subordina

l'entrata in vigore della misura al raggiungimento di un accordo tra l'Inps, l'Abi (Associazione bancaria italiana) e l'Ania; il 2 dicembre 2017 il Mef e il ministero del lavoro hanno richiesto il parere dell'autorità in merito agli schemi di accordi quadro raggiunti con le due associazioni. L'articolo 15 dell'accordo quadro bancario (identico all'articolo 14, comma 1 dell'accordo assicurativo) prevede che «lo scambio di informazioni tra l'Inps, gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici avviene attraverso un'infrastruttura applicativa basata su web services. La descrizione tecnica de flussi scambiati è riportata nel documento tecnico reso disponibile sul sito internet dell'Inps». Su questo

punto verte la prima richiesta di chiarimento: il documento tecnico, prima della sua adozione, dovrà essere sottoposto all'esame del garante. Il secondo rilievo parte dall'art. 14 comma 3, secondo il quale le imprese assicurative, in alternativa all'infrastruttura applicativa, potranno accedere alla procedura telematica Inps attraverso un servizio offerto dall'Ania, che dovrà definire le caratteristiche tecniche del servizio e pubblicarle sul proprio sito internet. Secondo il garante è necessario che «venga chiarito il ruolo assunto dall'Ania in relazione al trattamento dei dati personali nell'ipotesi prevista dall'art. 14 comma 3 dell'accordo quadro assicurativo».



Peso: 16%

RETRIBUZIONI Dal 1° luglio lo stipendio non si pagherà più in contanti

Antonelli e Mengozzi ► pagina 16

Tracciabilità. Sanzioni congelate per 180 giorni

Mai più retribuzioni in denaro contante Divieto dal 1° luglio

**Alessandro Antonelli
Alessandro Mengozzi**

■ Sarà in vigore dal 1° luglio 2018 l'obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l'uso del contante

Il comma 910 della legge 205/2017 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione (nonché ogni anticipo di essa) spettante ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e dei committenti, ammettendo le seguenti forme di pagamento:

- bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il comma 912, nell'escludere che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, definisce

l'ambito oggettivo di applicazione della norma che interessa le seguenti fattispecie:

- rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del Codice civile;
- rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Il riferimento ai rapporti di lavoro e a quelli di collaborazione coordinata e continuativa lascerebbe intendere che l'obbligo di utilizzo di mezzi tracciati non riguarda il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro propriamente detti come borse di studio, attività di amministratore di società, ovvero il pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d'opera).

In conformità al comma 913, sono comunque esclusi dal nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, i rapporti di lavoro instaurati con le Pa (per le quali già l'articolo 2, comma 4-ter, del Dl 138/2011 ha previsto di divieto di effettuare pagamenti di retribuzioni o compensi in contante per importi superiori a mille euro) e quelli comunque

rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici (ad esempio colf e badanti).

Contestualmente all'obbligo di pagamento della retribuzione con mezzi tracciabili, si interviene introducendo il divieto di provvedere al pagamento delle retribuzioni al lavoratore per mezzo di contante. In particolare, il comma 911 vieta la corresponsione cash della retribuzione direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Il divieto introdotto appare generalizzato prescindendo dall'importo. Dovrebbero invece rilevare le cause o i motivi della transazione posto che la norma vieta il pagamento in contanti di retribuzioni nonché ogni anticipo di esse. La formulazione letterale della norma lascerebbe quindi intendere possibile continuare a effettuare pagamenti in contante per somme che non rappresentano fiscal-



Peso: 1-1%, 16-17%

mente o previdenzialmente retribuzione, come ad esempio rimborsi spese per trasferte e/o trasferimenti nonché di anticipi di spese per conto del datore di lavoro anche per finalità diverse dalla trasferta.

Lo stesso comma prevede altresì un distinto apparato sanzionatorio per l'inosservanza dei nuovi obblighi con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da mille a 5mila euro per il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui sopra.

Tale normativa si affianca al generale divieto di uso del con-

tante previsto dall'articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007, che attualmente limita il trasferimento di contante per importi pari o superiori a 3mila euro. Pertanto, nonostante la predetta disposizione consenta l'effettuazione di pagamenti in contante di importi inferiori alla soglia, sarà comunque impedito l'utilizzo di contante per il pagamento di retribuzioni, ad eccezione del settore pubblico e per il pagamento di colf e badanti, fattispecie escluse dalla nuova norma.

Al fine di promuovere la diffusione della nuova normativa e la

corretta attuazione delle disposizioni in esame, si dispone comunque la non applicazione delle sanzioni per violazioni commesse entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma.

LE ECCEZIONI

Fuori dall'obbligo i rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione e i contratti per gli addetti ai servizi familiari

Così la legge di Bilancio

01 | IL DIVIETO

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro corrispondono ai lavoratori la retribuzione (o anticipo) attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto del lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore abbia aperto un conto corrente di

tesoreria con mandato di pagamento;

- un assegno consegnato al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato

02 | IL DELEGATO

L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, con almeno 16 anni di età



Peso: 1-1%, 16-17%

ANTICIPO PENSIONISTICO

Ape, via libera del garante privacy

Matteo Prioschi ▶ pagina 17



Previdenza. Via libera «condizionato» Per l'Ape volontario paletti della Privacy sugli accordi quadro

Giuseppe Latour
Matteo Prioschi

■ Via libera condizionato dal Garante della privacy agli schemi degli accordi quadro tra ministeri, Abi e Ania per l'Ape volontario.

L'authority, a fronte della richiesta di parere ricevuta il 20 dicembre dal ministero dell'Economia e delle Finanze, con provvedimento del 29 dicembre ha espresso parere favorevole sugli schemi di accordo quadro per l'anticipo pensionistico e di accordo quadro per la polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, ponendo però due condizioni.

I due accordi quadro nella sostanza regolano le caratteristiche finanziarie del prestito che sta alla base del funzionamento dell'Ape volontario e la polizza caso morte, che scatta nel caso di premorienza del pensionato prima che abbia completato

la restituzione del prestito (prevista in 20 anni con trattenute sulla pensione). In sostanza, da questi due accordi viene determinato il costo dell'operazione a carico dei cittadini che richiederanno l'anticipo e costituiscono l'ultimo tassello regolamentare per rendere operativo l'Ape, introdotto oltre un anno fa dalla legge di Bilancio 2017.

Il garante della privacy nel dare il via libera rileva, però, che un documento allegato alle intese non è stato ancora completato. Si tratta del testo contenente le specifiche tecniche e di sicurezza della procedura telematica dei flussi tra Inps, istituti finanziari e imprese assicuratrici. Da qui la richiesta che tale documento sia sottoposto all'esame del Garante stesso prima della sua adozione. Inoltre, in tale documento dovrà essere chiarito il ruolo assunto dall'Ania in

un'ipotesi di accesso alternativo delle imprese assicuratrici alla procedura telematica di scambio informazioni con l'Inps.

Intanto, ieri è stato fatto un passo avanti importante sulla strada dell'applicazione del cumulo gratuito, esteso agli iscritti alle Casse private dalla legge di Bilancio 2017 ma rimasto finora nel congelatore: le richieste dei pensionati con contributi versati presso diverse gestioni sono, infatti, ferme da mesi. I tecnici dell'Inps e dell'Adepp (l'associazione che riunisce



Peso: 1-3%, 17-10%

19 enti di previdenza dei professionisti) si sono incontrati per limare i dettagli dell'accordo quadro che dovrà disciplinare gli aspetti pratici alla base dell'erogazione delle prestazioni: rapporti economici tra enti, banche dati, protocolli informatici.

La convenzione, nonostante gli auspici della vigilia, non è stata sbloccata. In com-

penso, però, sono stati registrati dei progressi che fanno pensare di poter gestire le pensioni in cumulo già per la fine di febbraio. Seguiranno, quindi, altri incontri per accelerare al massimo: la convenzione dovrà, infatti, prima passare dal via libera dei ministeri vigilanti e, poi, do-

vrà essere recepita da accordi di dettaglio tra le singole Casse e l'Inps.



Peso: 1-3%,17-10%